

Proponente: 45.B
Proposta: 2020/662

del 30/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 524

del 01/07/2020

AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CANILE E GATTILE COMUNALI E SERVIZI CORRELATI. ANNI 2020/2023. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. CUI: S00145920351201900097 - CPV: 9838000-0 (servizi di canile)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione - Risorse finanziarie per l'esercizio 2020) nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con atto P.G. n. 106507 del 29/06/2020, a firma del Sindaco, a seguito di contratto in atti P.G. n. 102902 del 23/06/2020, è stato attribuito al sottoscritto Ing. David Zilioli, un incarico con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., e *ad interim*, per la direzione del Servizio Ambiente, energia, sostenibilità;
- il Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea, all'art. 13, sancisce l'obbligo, non solo dell'Unione, ma anche degli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 1, comma 1 e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", all'art. 1, comma 1, sanciscono l'applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali da affezione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopra richiamata L. n. 281/1991, e s.m.i., i Comuni devono provvedere alla gestione del randagismo, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopracitata normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "...realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti...";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 13, stabilisce che i Comuni devono istituire servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina, assolvendo, tra l'altro, al compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000, all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c), affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria e dei cani catturati,

per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti e, al comma 2, stabilisce che i Comuni assicurino il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti mediante apposite strutture;

- l'art. 3 del D.P.R. del 31/03/1979 attribuisce ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia è proprietario di una struttura adibita a canile e gattile, sita in Via Felesino n. 4/a, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà o per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- gli affidamenti relativi ai servizi correlati di recupero cani randagi/vaganti, cani e gatti feriti o deceduti sul territorio comunale e di raccolta e smaltimento salme di cani e gatti deceduti nel territorio comunale sono attualmente prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione di un nuovo contraente;
- le convenzioni in essere per la gestione del canile e del gattile comunali e delle colonie feline censite sul territorio comunale sono in scadenza e, pertanto, si intende procedere alla loro proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di individuazione di un nuovo contraente.

Considerato che:

- i servizi di cattura, raccolta, ricovero, cura in attesa di adozione dei cani e dei gatti, nonché di censimento e gestione delle colonie feline e di raccolta e smaltimento delle salme dei cani e gatti deceduti sul territorio comunale costituiscono servizi di interesse pubblico, obbligatori per legge in relazione ai cani, e per i quali l'Amministrazione è tenuta ad assicurare la continuità;
- tra le competenze e funzioni che fanno capo al Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità rientra la tutela degli animali e della fauna urbana e, per tale motivo, la gestione delle strutture di ricovero degli animali di proprietà del Comune e delle attività correlate;
- l'Amministrazione, stante la complessità e specificità delle attività oggetto dell'affidamento di cui al presente atto, che comportano il coinvolgimento di soggetti con competenze peculiari e diversificate che, tuttavia, devono agire in modo sinergico tra loro, ha valutato preminente l'interesse ad unificare la gestione dei suddetti servizi, ritenendo che un unico interlocutore responsabile degli stessi consenta una migliore adeguatezza ed efficienza organizzativa, in termini di flessibilità ed uniformità, anche alla luce del fatto che le strutture di canile e gattile sono adiacenti e condividono una parte degli immobili di cui si compone la struttura comunale;
- l'Amministrazione ha altresì valutato che una gestione unitaria dei servizi possa meglio garantire uno stesso approccio nella gestione degli animali, lo stato ottimale di salute e benessere degli stessi in collaborazione con la Direzione Sanitaria, oltre che essere utile ai fini di una maggiore razionalizzazione e riduzione dei costi, attraverso

più facili economie di scala negli acquisti e, quindi, allo scopo di perseguire e meglio soddisfare i principi di efficienza, efficacia, economicità, in ogni caso nell'ottica del perseguimento dell'aumento del numero delle adozioni, della massima collaborazione tra operatori, volontari, Servizio veterinario, Uffici comunali competenti e, in generale, del raggiungimento dei massimi livelli qualitativi di riferimento;

- il servizio di gestione del canile-gattile comunale, prestazione principale del presente atto, è stato inserito nel Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2019/2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019, D.U.P. 2019-2021, Bilancio di previsione finanziario del Comune 2019-2021 che, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del D.M. n. 14 del 16/01/2018, verrà aggiornato nel corso dell'anno, previa approvazione del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione del Consuntivo 2019; al servizio è stato attribuito codice unico di intervento dell'appalto (CUI) S00145920351201900097
- pertanto, si ravvisa la necessità di attivare le procedure di affidamento della gestione unitaria dei servizi sopra descritti e che, per i motivi sopra esposti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti (art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Visto che:

- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) l'importo presunto del contratto;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per i servizi in oggetto non sono attualmente attive Convenzioni Quadro CONSIP ed INTERCENTER alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della L. n. 448/2001 per la specifica tipologia della fornitura oggetto del presente atto;
- i servizi in oggetto non sono tra quelli elencati nell'articolo 1 del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015;
- sussistono pertanto le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione del servizio in forma autonoma, essendo un appalto sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ritenuto pertanto di:

- indire una gara per affidare il suddetto servizio al fine di garantire la prosecuzione dei servizi obbligatori per legge, come previsto dall'art. 2 della L. R. Emilia Romagna n. 27/2000 e, attenendo il presente appalto ai settori ordinari e collocandosi sopra la soglia comunitaria secondo i criteri di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedere mediante procedura aperta, nel rispetto dell'art. 1 del suddetto decreto e dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità di cui agli artt. 4 e 30 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- aggiudicare il servizio mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sulla base di un prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.; per assicurare priorità alla qualità delle prestazioni offerte ed alla qualificazione del personale, stante la peculiarità dei beneficiari dei servizi;
- stabilire che l'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/24, anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, purché ritenuta congrua e vantaggiosa;
- stabilire che l'ammontare della base di gara, finanziato con fondi interamente a carico del Bilancio comunale, sia quantificato in € 235.000,0, oltre IVA di legge al 22% (€ 51.700,0), per complessivi € 286.700,0 all'anno, di cui € 0,0 per oneri per la sicurezza e di cui € 156.119,6 quale costo stimato della mano d'opera e che il suddetto importo sia comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A.2) e che non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non rilevati e, pertanto, quantificati pari a € 0,0;
- stabilire che la durata dell'affidamento sia da prevedersi in 36 (trentasei) mesi, decorrenti presuntivamente dalla data del 01/10/2020 e, comunque, dalla consegna in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale, terminando pertanto presuntivamente il 30/09/2023, con facoltà, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, nel rispetto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.
- di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, per una spesa di € 705.000,0, IVA esclusa, e l'ulteriore possibilità di proroga "tecnica" di mesi 6 (sei), per una spesa di € 117.500,0, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e che, in caso di tale ultima modifica della durata, il contraente sia tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;
- in conformità all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla disciplina in materia di "incentivi per funzioni tecniche" svolte dal personale dipendente per le attività di cui al comma 2 dello stesso articolo, stabilire che il relativo importo massimo consentito, ammontante al 2% della base di gara (IVA esclusa), come specificato nel Prospetto Economico allegato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A.2), sia accantonato nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale che dovrà fissare la quota percentuale e i criteri per la ripartizione degli stessi, e che sarà ripartito tra il R.U.P. ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dal medesimo comma 2.

Vista la documentazione progettuale necessaria per procedere alla gara, costituita dagli allegati alla presente determinazione, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto ed ai quali espressamente si rimanda per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di ordine speciale, rispettivamente ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che per i criteri di attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, da:

- **A** Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., con i contenuti ed Allegati previsti:
 - A.1** Relazione tecnico-illustrativa, Prospetto Economico, finalità;
 - A.2** Capitolato Speciale descrittivo-prestazionale;

- A.3** Planimetria stato attuale delle strutture e dei luoghi;
- A.4** Progetto di riqualificazione parziale;
- B** Criteri O.E.P.V. e requisiti di partecipazione.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è individuato all'interno del sopra descritto Programma Biennale acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020 nel sottoscritto Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità, Ing. David Zilioli;
- il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è individuato nella Dott.ssa Silvia Ferretti, dipendente del Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità;
- il C.I.G. (Codice identificativo di Gara) verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti e riportato nel relativo Bando di Gara, come da art. 3 comma 4, lett. A del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;
- la scelta del contraente verrà effettuata secondo valutazione di apposita Commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, in rapporto ai seguenti aggregati di valutazione:
 - offerta tecnica 100/100;
 - offerta economica 0/100;
- che si è attribuito, all'interno dei criteri esplicitati nell'Allegato B al presente atto (Criteri O.E.P.V.), un peso preponderante all'offerta tecnica, in quanto si ritiene che i servizi in oggetto debbano tendere ad un alto livello di qualità e, per la parte relativa alla componente prezzo indicato dalla stazione appaltante, stabilire un prezzo fisso, al fine di rafforzare l'incidenza degli elementi qualitativi dell'offerta;
- la stipula del contratto avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli sui requisiti generali e morali nonché di idoneità professionale e tecnico-organizzativi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'operatore economico firmatario, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti di legge e delle verifiche amministrative necessarie;
- eventualmente si rendesse necessario ed opportuno, si prevede la possibilità della consegna anticipata del servizio per l'esecuzione nelle more della stipula contrattuale, affinché possa avviarsi l'organizzazione delle attività in tempi ragionevoli e senza arrecare interruzioni o disservizi.

Dato inoltre atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti :

- l'art. 13 T.F.U.E.;
- la L. n. 281/1991 e s.m.i.;
- la L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale.

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati, per la durata di 36 mesi a partire presuntivamente dal 01/10/2020;
3. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio, misurata sulla base di un prezzo fisso, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., all'esito della procedura di gara condotta secondo i criteri menzionati in premessa, rimanendo salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 6 ultima parte, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
5. di stabilire che l'ammontare della base di gara, sia quantificato in € 235.000,0, oltre IVA di legge al 22% (€ 51.700,0), per complessivi € 286.700,0 all'anno, di cui € 0,0 per oneri per la sicurezza e di cui € 156.119,6 quale costo stimato della mano d'opera e che il suddetto importo sia comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e che non comprende oneri per la sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la riduzione di rischi da interferenze, non rilevati e, pertanto, quantificati pari ad € 0,0;
6. di stabilire che la durata dell'affidamento sia da prevedersi in 36 (trentasei) mesi, decorrenti presuntivamente dalla data del 01/10/2020 e, comunque, dalla consegna in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale, terminando pertanto presuntivamente il 30/09/2023, con facoltà, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, nel rispetto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, per una spesa di € 705.000,0, IVA esclusa, e l'ulteriore possibilità di proroga "tecnica" di mesi 6 (sei), per una spesa di € 117.500,0, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e che, in caso di tale ultima modifica della durata, il contraente sia tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni;
7. di approvare, quali documenti di gara, parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti Allegati:
 - **A** Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con i contenuti ed Allegati previsti:
 - A.1** Relazione tecnico-illustrativa, Prospetto Economico, finalità;
 - A.2** Capitolato Speciale descrittivo-prestazionale;
 - A.3** Planimetria stato attuale delle strutture e dei luoghi;
 - A.4** Progetto di riqualificazione parziale;
 - **B** Criteri O.E.P.V. e requisiti di partecipazione;
8. di impegnare la somma complessiva presunta di € 705.000,0 oltre IVA (€ 155.100,0), oltre incentivi ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (€ 14.000,0), oltre costi di gara e imprevisti (€ 5.000,0), per un totale di € 879.200,0, come specificato nel Prospetto Economico allegato (Allegato A.1);

9. di dare atto che la relativa presunta spesa triennale (01/10/2020 – 30/09/2023) sia da impegnare ai relativi Capitoli del Bilancio come segue:
- quanto ad € 71.675,0 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 286.700,0 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, al Capitolo che nel PEG 2021 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 286.700,0 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2022, al Capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 215.025,0 (IVA inclusa) con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio che sarà approvato per l'esercizio 2023, al Capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 3.000,0, a titolo di spese di pubblicità, con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 2.000,0, a titolo di costi di commissione di gara e imprevisti, con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 1.175,0, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 4.700,0, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2021, al Capitolo che nel PEG 2021 verrà inserito in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;
 - quanto ad € 4.700,0, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio 2020-2022, esercizio 2022, al Capitolo che nel PEG 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;

- quanto ad € 3.525,0, a titolo di incentivo ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con imputazione alla Missione 09, Programma 02, Titolo U1, Codice del piano dei conti integrato 1.03.02.99.999 del Bilancio che sarà approvato per l'esercizio 2023, al Capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 27955 del PEG 2020, denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE", Codice prodotto/progetto 2020_PD_4521 "TUTELA ANIMALI", centro di costo 0190;

con la precisazione che gli importi riferiti agli incentivi al personale dipendente che partecipa alla realizzazione del progetto di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno ripartiti con i criteri che verranno definiti dal Regolamento comunale in materia e si intenderanno perfezionati con il conteggio dei contributi e le ritenute previdenziali previste per legge e che, a seguito dell'approvazione del citato Regolamento, saranno opportunamente e automaticamente impegnati nei rispettivi capitoli di spesa, per ciascun anno di competenza;

10. di subordinare la stipula del contratto, che avverrà nella forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica con firma digitale, con spese e oneri a carico dell'Aggiudicatario, all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge, avvalendosi della facoltà di consegna anticipata dell'esecuzione del servizio, per assicurare il funzionamento continuativo dei servizi di gestione del canile e gattile comunali e servizi correlati, nelle more della stipula del contratto stesso;
11. di stabilire che il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti e riportato nel relativo Bando di Gara, come da art. 3, comma 4, lett. A del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;
12. di adempiere agli obblighi di pubblicità della gara di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le disposizioni vigenti, avvalendosi del supporto amministrativo del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia;
13. di disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Appalti e Contratti per gli adempimenti relativi alla procedura di gara;
- 14. di disporre l'invio alla Ragioneria comunale per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.